



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, CENTRE FOR TEACHING AND LEARNING, con sede amministrativa in Bologna, Via Zamboni n. 25, (Codice Fiscale 80007010376 – Partita IVA 01131710376), rappresentato dal Direttore, Professore Filippo Andreatta, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio del Centre for teaching and learning del 27/01/2026 (d'ora innanzi Soggetto promotore);

E

CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA "EDUARD C. LINDEMAN" C.F. 91370230376 con sede in VIALE VICINI 19 - 40122 BOLOGNA (BO), rappresentato dal/dalla Dirigente scolastico/a Emilio Porcaro, C.F. PRCMLE67R25D546V, (d'ora innanzi Soggetto ospitante)

PREMESSO CHE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, con D.P.C.M. 4/8/2023, ha definito il percorso universitario e accademico di formazione iniziale ed abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'art. 13 e dell'art. 18-bis del decreto legislativo;

l'articolo 7 comma 3 del D.P.C.M. 4/8/2023 prevede che per ogni CFU di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore;

l'articolo 11 del D.P.C.M. 4/8/2023 prevede che lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi del comma 3;

Il Mur con decreto 93 del 30 Novembre 2012 ha definito le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento del tirocinio: i docenti devono possedere i requisiti di cui al Decreto 256 del Mim di concerto con Mur e Mef;

L'articolo 12 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

Il Mur con decreto 93 del 30 Novembre 2012 ha definito le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento del tirocinio: i docenti devono possedere i requisiti di cui al Decreto 256 del Mim di concerto con Mur e Mef;

L'articolo 12 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

Con decreto Ministeriale è stata autorizzata, presso il soggetto promotore, l'attivazione dei percorsi di cui al D.P.C.M. 4/8/2023;

CONSIDERATA

LA NECESSITÀ DI DISPORRE DI UN ATTO CONVENZIONALE CHE DISCIPLINI LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Soggetto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale di afferenza e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del D.M. 249/2010, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore, gli studenti iscritti ai Corsi di formazione di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi ed in applicazione del D.P.C.M.4/8/2023.

Art. 2

Per ciascun tirocinante, accolto dal soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, dovrà essere predisposto un progetto formativo secondo il modello che sarà fornito dal soggetto promotore successivamente alla stipula dell'atto.

Il percorso di tirocinio contempla una fase di tirocinio diretto ed una di tirocinio indiretto.

Il tirocinio diretto ha una durata massima di 180 ore corrispondenti a 15 CFU, da espletarsi presso il Soggetto ospitante e prevede attività di:

- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.

Le attività di tirocinio, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati, dovranno concludersi

entro la data riportata nei singoli progetti formativi.

Il tirocinante seguirà le indicazioni del tutor definite dal programma dal progetto formativo. Ogni eventuale modifica al progetto formativo e/o cambiamento di sede del tirocinio deve essere preventivamente autorizzata e formalizzata sia dal soggetto promotore che dal soggetto ospitante.

Le attività indicate nel progetto formativo individuale, costituiscono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio anche ai fini della stesura della attestazione finale.

Art. 3

Il tutor dei tirocinanti:

- a. orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- b. accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

Al termine del periodo di tirocinio con l'affiancamento dei tutor è prevista la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.

L'incarico di tutor é conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo.

Art. 4

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni normative;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio nei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- fornire ai tirocinanti copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

Art. 5

Il soggetto ospitante deve:

- collaborare con il soggetto promotore alla definizione del progetto formativo individuale;

- trasmettere al soggetto promotore denuncia di infortuni;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare attivamente al rilascio della documentazione attestante il termine del tirocinio;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso la Scuola non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e fornire al tirocinante all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.
- fornire al personale dipendente dal Soggetto ospitante ed impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, copertura assicurativa contro gli infortuni nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) e segnalare, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, gli infortuni al soggetto promotore.
- Inviare al soggetto promotore la Scheda delle Presenze e delle attività svolte dal tirocinante conformemente al modulo che sarà trasmesso dal soggetto promotore successivamente alla stipula della convenzione.

Art. 6

Le Istituzioni scolastiche che accolgono i tirocinanti riceveranno un contributo di € 200,00 per ogni Tirocinante ospitato. Il soggetto promotore erogherà i contributi attraverso gli Uffici Scolastici Regionali nel caso in cui questi individuino gli istituti tesoreri ai quali il soggetto promotore dovrà trasferire i fondi. Gli istituti tesoreri dovranno a loro volta trasferire i fondi alle scuole che ospiteranno i tirocinanti. Nell'ipotesi in cui, gli Uffici Scolastici Regionali non individuino istituti tesoreri, il soggetto promotore procederà direttamente al trasferimento dei fondi alle singole scuole.

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe le parti. La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso. Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che dovranno comunque essere conclusi secondo le tempistiche indicate nei singoli progetti formativi.

Art. 8

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla

presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 9

La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo, pari a euro 32,00, è a carico dell'Università che provvede al suo versamento in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna - Ufficio territoriale di Bologna 2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore (D.Lgs. N. 196/2003, novellato dal D.Lgs n.101/2018 in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679).

Bologna, 03/03/2026

Firma del Direttore
del CENTRE FOR TEACHING AND
LEARNING

Firma per l'istituto
Dirigente: Emilio Porcaro